

Emendamento

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55 bis**(Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria)**

1. All' articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 432, è inserito il seguente:

“432-bis. Il Ministero della salute, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute di cui al comma 427, individua i criteri cui gli Istituti si attengono ai fini dell'attribuzione delle fasce economiche al personale di cui al comma 432.”.

55.0.1000

Relazione Tecnica

L'emendamento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si inserisce nell'ambito delle previsioni intervenute per il personale della ricerca sanitaria di cui all'art. 1, commi da 422 a 434 della legge 205/2017 e, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste per la relativa attuazione e, in particolare, il combinato disposto dei commi 424 e 425. Con l'emendamento si intende solo dare copertura normativa all'articolo 12 della sezione del CCNL del comparto Sanità, previsto dal comma 423 dell'art. 1 della medesima legge n. 205 del 2017, firmato lo scorso 11 luglio. Ciò al fine di individuare i criteri da utilizzare per l'attribuzione delle fasce retributive al personale assunto in fase di prima applicazione.

Quindi il fabbisogno stimato per l'attribuzione delle fasce retributive al personale assunto in fase di prima applicazione, è ampiamente coperto dalle predette disponibilità come anche accertato dalla Corte dei Conti in sede di esame del predetto CCNL.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Responsabile Generale dello Stato

25 NOV. 2019